

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Responsabilità civile Masi"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa della Responsabilità Civile dei proprietari/conduttori dell'attività di gestione del Maso.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi e prestatori di lavoro in relazione all'esercizio dell'attività descritta nella Scheda di Polizza;
- ✓ La responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà dei locali in cui si esercita l'attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".



Che cosa non è assicurato?

- ✗ La responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi e prestatori di lavoro in relazione ad una attività diversa rispetto a quella descritta nella Scheda di Polizza;
- ✗ La responsabilità civile per i danni cagionati da fabbricati non adibiti all'esercizio dell'attività dichiarata ed indicata nella Scheda di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.
- ✓ L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) vale per i danni che avvengano nel mondo intero.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui compresi di imposte per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennalità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro

Se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Responsabilità Civile Masi"

10/01/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo **bilancio d'esercizio 2024** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a **292%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato -nei limiti, alle condizioni e con le modalità tutte della Polizza - di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a, titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali
- danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività decritta nella scheda di polizza, comprese le attività complementari ed i servizi accessori, a condizione che siano svolte direttamente da:
 - o l'Assicurato
 - o i suoi prestatori di lavoro, compresi: i soci, i familiari coadiuvanti, i prestatori di lavoro occasionale iscritti all'Associazione Volontariato In Montagna (c/o Sudtiroler Bauernbund), i coloni e i mezzadri e loro prestatori di lavoro, i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole che prestino la loro opera anche manuale nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo quanto previsto all'Art. 2139 del Codice Civile.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, degli eventuali requisiti richiesti dalla legge per l'attività svolta.

Relativamente ad ogni danno a cose ed animali l'Assicurazione RCT è prestata con una Franchigia di Euro 250, ferme eventuali franchigie superiori.

L'Assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:
 - da fatto doloso di persone per il fatto delle quali debba rispondere, compresi i prestatori di lavoro impiegati dall'Assicurato in conformità al D. lgs n.276/03 ed eventuali successive modifiche;
 - dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, locali e/o fondi agricoli ove si svolge l'attività descritta nella scheda di polizza, compresi i relativi impianti necessari alla conduzione dell'azienda agricola, le pertinenze e le serre, purché i fabbricati siano in buono stato di statica e manutenzione;
 - dalla manutenzione ordinaria dei beni immobili eseguita direttamente dall'Assicurato;
 - dalla committenza dei lavori di manutenzione, previsti ed in conformità al D. lgs. 494/96, ed eventuali successive modifiche dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività descritta nella scheda di polizza compresi relativi impianti e pertinenze sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza.
 - La garanzia opera purché dal Sinistro siano derivati in capo ai lavoratori danneggiati morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;

- per i danni cagionati a terzi, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
- b) La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge, e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, compresi: i soci, i familiari coadiuvanti, i coloni e i mezzadri e loro prestatori di lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, quanto sopra a parziale deroga dell'Art. 11 punto c);

- c) i danni derivanti dalla vendita, smercio e/o somministrazione di prodotti agricoli direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa, purché le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell'esercizio dell'attività agricoltura come definita all'Art. 2135 del Codice Civile.

Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, purché tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna del prodotto e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Per questa garanzia il massimale per Sinistro indicato nella scheda di polizza rappresenta il Limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;

- d) i danni derivanti dall'allevamento non intensivo di bestiame.

Sono compresi: la monta del bestiame esercitata per conto dell'azienda stessa, i danni a terreni e colture di terzi provocati dagli animali.

Sono altresì compresi il trasferimento e la permanenza, purché vigilata, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere, ferme le esclusioni del Rischio della circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'Art. 12 punto 2).

Per queste garanzie, relativamente ad ogni danno a cose ed animali, l'Assicurazione è prestata con una Franchigia di Euro 250;

- e) i danni a mezzi ed animali sotto carico e scarico; i danni ad animali, natanti e veicoli in sosta nell'ambito dell'azienda (compresi quelli dei prestatori di lavoro e dei collaboratori); nonché i danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e peso, non possono essere rimosse senza particolari difficoltà; per queste garanzie, relativamente ad ogni danno a cose ed animali è prestata con una Franchigia di Euro 250;
- f) i danni inerenti all'impiego di macchine agricole condotte o azionate da persone, non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, ma comunque di età non inferiore a 14 anni, purché dette macchine agricole vengano condotte o impiegate nel solo ambito dell'azienda;
- g) i danni inerenti all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
- h) i danni derivanti dall'effettuazione occasionale di servizi per conto di altri imprenditori agricoli, senza impiego di macchine agricole, nell'ambito dello scambio reciproco di prestazioni lavorative, ai sensi dell'Art. 2139 del Codice Civile;
- i) i danni derivanti dalla presenza di alveari, con un massimo di 20 arnie, e dalla presenza di cani, anche da guardia, (con l'esclusione dei cani delle seguenti razze e incroci di razze: american bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estreeilla, dogo argentino, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, pit bull, pit bull mastiff, pit bull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa inu), di altri animali domestici, di animali da cortile.

Relativamente ai cani, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per Sinistro;

- j) i danni derivanti dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, con esclusione dei danni da contagio agli animali;
- k) i danni derivanti dall'organizzazione di visite all'azienda, nonché dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti nell'ambito aziendale.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, così come previste dal D. lgs 276/03 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Non costituisce motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone per il fatto delle quali o con le quali debba rispondere.

Sono previste garanzie aggiuntive sempre operanti per tutte le sezioni sopra indicate come previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La concedibilità delle garanzie aggiuntive opzionali sottoindicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa.

- Agriturismo;
- Attività equestre;
- Attività artigianali e di servizio.

	Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	Ci sono limiti di copertura?
ESCLUSIONI	
Sono esclusi fatto salvo quanto previsto all'art.10 -OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE- i danni - conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; - da proprietà o uso di: veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, natanti, aeromobili, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico, anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici; veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto previsto dall'Art. 10 punto f). - alle cose ed animali: custoditi, detenuti o posseduti a qualsiasi titolo; trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati, o scaricati; altrui, derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui custodite, detenute o possedute; - derivanti da: interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; impiego di macchine agricole per conto terzi; l'esercizio di attività agrituristica; l'esercizio dell'attività venatoria in genere; responsabilità professionale inerente ad attività medico – sanitarie; esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere; amianto e campi elettromagnetici; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive ed esplosivi; produzione diretta di organismi geneticamente modificati; - provocati: alle persone trasportate sui veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti; alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano; ai terreni, alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori; da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto dall'Art. 10 punto c); da fitofarmaci il cui impiego sia vietato dalla legge; - da furto; - dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasi causa determinati; - a condutture ed impianti sotterranei ed aerei; - ad aeromobili; - punitivi di qualunque natura; - derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di tutti i fabbricati ove si svolge l'attività descritta nella scheda di polizza, siano essi di proprietà o a conduzione dell'Assicurato. La garanzia RCT non comprende, inoltre, i danni derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge. - Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 10 e dalle Condizioni/Garanzie accessorie sempre operanti, sono esclusi dalla Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.): i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; le malattie professionali; i danni da amianto; i danni derivanti da campi elettromagnetici. i danni da organismi geneticamente modificati. Resta inteso che, ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, per l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.	
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sono previsti scoperti su alcune garanzie di polizza, che vanno da un minimo del 10% ad un massimo del 20%, e franchigie su alcune garanzie di polizza con il minimo di euro 250 ed il massimo di euro 1.500.	
	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto a Imprenditori Agricoli, Coltivatori Diretti ed Aziende Agricole che producono reddito agrario.	
	Quali costi devo sostenere?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 21%.	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net, o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale dei premi: Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Detraibilità/Deducibilità fiscale dei premi: In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Tassazione delle somme percepite: Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.

Responsabilità Civile Masi

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 654 – MASI – 29/02/2020

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, entro il Massimale assicurato o il risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa che resta a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dal danno liquidabile.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro dopo l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza.

Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile.

Periodo di Assicurazione: durata dell'Assicurazione indicata nella scheda di polizza.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: la somma stabilita contrattualmente calcolata in percentuale sul danno liquidabile e da esso detratta.

Sinistro: il fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno.

Glossario

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale

Indice

DEFINIZIONI	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	4
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	5
IN CASO DI SINISTRO	10
CONDIZIONI/GARANZIE ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI	10
CONDIZIONI / GARANZIE ACCESSORIE	14
CONDIZIONI DI POLIZZA	16

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, può chiedere l'intera indennità a uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il Limite di Indennizzo, al netto degli eventuali Scoperti e/o Franchigie.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento dei Premi, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'Art. 3 del D. lgs n. 206/05 (Codice del Consumo), valgono le seguenti disposizioni.

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione non trascorso.

Qualora il Contraente non sia un CONSUMATORE ai sensi dell'Art. 3 del D. lgs n. 206/05 (Codice del Consumo), valgono le seguenti disposizioni.

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Condizioni di assicurazione

In tal caso, l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione non trascorso.

ART. 5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno del Periodo di Assicurazione indicato nella scheda di Polizza, ferme restando le facoltà riconosciute dalla legge per il recesso dall'Assicurazione stessa.

In mancanza di disdetta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata pari a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al Periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata indicata nella scheda di polizza.

ART. 6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'Art.1898 del Codice Civile.

L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti il Rischio non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o la cessazione dell'Assicurazione se è avvenuta senza dolo o colpa grave.

In tal caso l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 9 - DICHIARAZIONE RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o la cessazione dell'Assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave.

In tal caso l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente all'eventuale maggior Rischio non valutato per effetto di circostanze non note.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 10 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato -nei limiti, alle condizioni e con le modalità tutte della Polizza - di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a, titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

Condizioni di assicurazione

- morte, lesioni personali
- danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta nella scheda di polizza, comprese le attività complementari ed i servizi accessori, a condizione che siano svolte direttamente da:
 - o l'Assicurato
 - o i suoi prestatori di lavoro, compresi: i soci, i familiari coadiuvanti, i prestatori di lavoro occasionale iscritti all'Associazione Volontariato In Montagna (c/o Sudtiroler Bauernbund), i coloni e i mezzadri e loro prestatori di lavoro, i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole che prestino la loro opera anche manuale nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo quanto previsto all'Art. 2139 del Codice Civile.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, degli eventuali requisiti richiesti dalla legge per l'attività svolta.

Relativamente ad ogni danno a cose ed animali l'Assicurazione RCT è prestata con una Franchigia di Euro 250, ferme eventuali franchigie superiori.

L'Assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:
 - da fatto doloso di persone per il fatto delle quali debba rispondere, compresi i prestatori di lavoro impiegati dall'Assicurato in conformità al D. lgs n.276/03 ed eventuali successive modifiche;
 - dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, locali e/o fondi agricoli ove si svolge l'attività descritta nella scheda di polizza, compresi i relativi impianti necessari alla conduzione dell'azienda agricola, le pertinenze e le serre, purché i fabbricati siano in buono stato di statica e manutenzione;
 - dalla manutenzione ordinaria dei beni immobili eseguita direttamente dall'Assicurato;
 - dalla committenza dei lavori di manutenzione, previsti ed in conformità al D. lgs. 494/96, ed eventuali successive modifiche dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività descritta nella scheda di polizza compresi relativi impianti e pertinenze sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza.
 - La garanzia opera purché dal Sinistro siano derivati in capo ai lavoratori danneggiati morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
 - per i danni cagionati a terzi, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
 - La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge, e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- b) la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, compresi: i soci, i familiari coadiuvanti, i coloni e i mezzadri e loro prestatori di lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, quanto sopra a parziale deroga dell'Art. 11 punto c);
- c) i danni derivanti dalla vendita, smercio e/o somministrazione di prodotti agricoli direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa, purché le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell'esercizio dell'attività agricoltura come definita all'Art.2135 del Codice Civile.

Condizioni di assicurazione

Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, purché tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna del prodotto e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Per questa garanzia il massimale per Sinistro indicato nella scheda di polizza rappresenta il Limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;

- d) i danni derivanti dall'allevamento non intensivo di bestiame.

Sono compresi: la monta del bestiame esercitata per conto dell'azienda stessa, i danni a terreni e colture di terzi provocati dagli animali.

Sono altresì compresi il trasferimento e la permanenza, purché vigilata, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere, ferme le esclusioni del Rischio della circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'Art. 12 punto 2).

Per queste garanzie, relativamente ad ogni danno a cose ed animali, l'Assicurazione è prestata con una Franchigia di Euro 250;

- e) i danni a mezzi ed animali sotto carico e scarico; i danni ad animali, natanti e veicoli in sosta nell'ambito dell'azienda (compresi quelli dei prestatori di lavoro e dei collaboratori); nonché i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e peso, non possono essere rimosse senza particolari difficoltà; per queste garanzie, relativamente ad ogni danno a cose ed animali è prestata con una Franchigia di Euro 250;
- f) i danni inerenti all'impiego di macchine agricole condotte o azionate da persone, non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, ma comunque di età non inferiore a 14 anni, purché dette macchine agricole vengano condotte o impiegate nel solo ambito dell'azienda;
- g) i danni inerenti all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
- h) i danni derivanti dall'effettuazione occasionale di servizi per conto di altri imprenditori agricoli, senza impiego di macchine agricole, nell'ambito dello scambio reciproco di prestazioni lavorative, ai sensi dell'Art. 2139 del Codice Civile;
- i) i danni derivanti dalla presenza di alveari, con un massimo di 20 arnie, e dalla presenza di cani, anche da guardia, (con l'esclusione dei cani delle seguenti razze e incroci di razze: american bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estreeilla, dogo argentino, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, pit bull, pit bull mastiff, pit bull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa inu), di altri animali domestici, di animali da cortile.
- Relativamente ai cani, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per Sinistro;
- j) i danni derivanti dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, con esclusione dei danni da contagio agli animali;
- k) i danni derivanti dall'organizzazione di visite all'azienda, nonché dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti nell'ambito aziendale.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, così come previste dal D. lgs 276/03 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente

Condizioni di assicurazione

responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Non costituisce motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone per il fatto delle quali o con le quali debba rispondere.

ART. 11 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività assicurata;
- e) gli addetti ai servizi domestici, all'attività di badante, di baby sitter, le persone alla pari, i portieri e i giardinieri;

Sono considerati terzi:

- limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere nonché i prestatori di opera e di servizi (Art. 2222 del Codice Civile) che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta nella scheda di polizza;
- i coloni, i mezzadri ed i prestatori di lavoro dell'Assicurato abitanti nel fondo per i danni dei quali l'Assicurato risulti civilmente responsabile, nella sua qualità di proprietario degli immobili e/o dei fondi, che costituiscono l'azienda agricola.

ART. 12 - ESCLUSIONI

Dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi fatto salvo quanto previsto all'art.10 -OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE- i danni

- 1) conseguenti a
 - a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - b) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 2) da proprietà o uso di:
 - a) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, natanti, aeromobili, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico, anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici;
 - b) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto previsto dall'Art. 10 punto f).
- 3) alle cose ed animali:
 - a) custoditi, detenuti o posseduti a qualsiasi titolo;
 - b) trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati, o scaricati;
 - c) altrui, derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui custodite, detenute o possedute;

Condizioni di assicurazione

- 4) derivanti da:
- a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - b) impiego di macchine agricole per conto terzi;
 - c) l'esercizio di attività agrituristica;
 - d) l'esercizio dell'attività venatoria in genere;
 - e) responsabilità professionale inerente ad attività medico – sanitarie;
 - f) esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere;
 - g) amianto e campi elettromagnetici;
 - h) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive ed esplosivi; produzione diretta di organismi geneticamente modificati;
- 5) provocati:
- a) alle persone trasportate sui veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
 - b) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
 - c) ai terreni, alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
 - d) da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto dall'Art. 10 punto c);
 - e) da fitofarmaci il cui impiego sia vietato dalla legge;
- 6) da furto;
- 7) dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- 8) a condutture ed impianti sotterranei ed aerei;
- 9) ad aeromobili;
- 10) punitivi di qualunque natura;
- 11) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di tutti i fabbricati ove si svolge l'attività descritta nella scheda di polizza, siano essi di proprietà o a conduzione dell'Assicurato;

La garanzia RCT non comprende, inoltre, i danni derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 10 e dalle Condizioni/Garanzie accessorie sempre operanti, sono esclusi dalla Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.):

- 1. i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 2. i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 3. le malattie professionali;
- 4. i danni da amianto;
- 5. i danni derivanti da campi elettromagnetici.
- 6. i danni da organismi geneticamente modificati

Resta inteso che, ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, per l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

ART. 13 - VALIDITA' TERRITORIALE

Condizioni di assicurazione

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) vale per i danni che avvengano nel mondo intero.

ART. 14 - PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito nella scheda di polizza, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

IN CASO DI SINISTRO

ART. 15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato nella scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l'Impresa e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici, che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI/GARANZIE ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art.10, la garanzia si intende estesa ai danni a colture di terzi da qualsiasi tipo di irrigazione. (Danni da irrigazione anche anti gelo). La presente garanzia viene prestata con deduzione di una Franchigia di Euro 500 per Sinistro e con un limite di risarcimento per anno assicurativo di Euro 25.000.

A parziale deroga dell'Art. 10 punto a) 3 allinea, la garanzia comprende i danni causati a terzi da manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione e/o demolizione di fabbricati, a condizione che i suddetti lavori, vengano eseguiti in economia dall'Assicurato, e che l'ammontare di detti lavori non superi l'importo di Euro 10.000.

A parziale deroga dell'Art. 10 punto c), l'Assicurazione si intende estesa alla vendita diretta a terzi di propri prodotti all'interno dell'azienda agricola o presso il mercato locale degli agricoltori. In questo caso, la garanzia copre i danni provocati dai prodotti venduti che si verificano durante la validità della garanzia, e comunque entro un anno dalla data di vendita degli stessi. La garanzia vale anche per i danni riconducibili a difetti originari dei prodotti stessi Il massimale

Condizioni di assicurazione

previsto per la R.C. Prodotti è pari a Euro 250.000 con uno Scoperto del 10 per cento con il minimo Euro 500 per Sinistro.

A parziale deroga dell'Art. 10 punto d), la copertura si intende estesa ai danni a terzi dall'esercizio di una stazione di monta per equini, bovini e suini all'interno dell'azienda, con l'applicazione di una Franchigia di Euro 250 per Sinistro, limitatamente ai danni agli animali sottoposti alla monta.

A parziale deroga dell'Art. 10 punto e), la copertura si intende estesa ai danni alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, se questi, a causa del loro peso e volume, non possono essere rimossi. La garanzia viene prestata con il limite di risarcimento di Euro 50.000 per Sinistro ed anno assicurativo e con la deduzione di una Franchigia di Euro 250.

A deroga dell'Art. 12 punto 1a), l'Assicurazione si intende estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose ed animali in conseguenza di inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivanti da trattamenti chimici effettuati dall'Assicurato nel solo ambito dell'azienda e con uso di sostanze o di tecniche non vietate dalla legge. Relativamente ai danni: - a persone, l'Assicurazione è prestata, entro il massimale indicato nella scheda di polizza con il massimo di Euro 500.000 ove previsto tale massimale o superiore per ciascun periodo assicurativo annuo; - a cose ed animali, l'Assicurazione è prestata entro il massimale di Euro 50.000, per ciascun periodo assicurativo annuo con uno scoperto del 20 per cento con il minimo di Euro 500 per ogni Sinistro.

A deroga dell'Art. 12 punto 4 a), l'Assicurazione si intende estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza. Questa estensione di garanzia è prestata, entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di Euro 50.000 per Sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione di uno Scoperto del 10 per cento con il minimo di Euro 500.

A deroga dell'Art. 12 punto 4 b), la garanzia si intende estesa all'impiego delle proprie macchine agricole ed attrezzi agricoli anche per conto di terzi solamente per uso agricolo, con una Franchigia di Euro 250 per ogni Sinistro;

A parziale deroga dell'Art. 12 punto 7), la garanzia comprende i danni da cedimento e franamento del terreno, con i limiti sotto riportati, a condizione che tali danni derivino da guasti o rotture degli impianti di irrigazione. Il limite di risarcimento per anno assicurativo per danni a fabbricati è di Euro 50.000 con deduzione di uno scoperto del 10 per cento minimo Euro 1.500 per evento. Per i danni ad altre cose viene applicata una Franchigia di Euro 250 per Sinistro.

A parziale deroga dell'Art. 12 punto 8 c), la copertura si intende estesa ai danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia viene prestata con un massimale di Euro 50.000 per Sinistro ed anno assicurativo e con la deduzione di una Franchigia di Euro 500.

Responsabilità Civile della famiglia

(Garanzia sempre operante sempre che sulla scheda di polizza sia indicato il nominativo dell'Assicurato) L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Condizioni di assicurazione

Sono equiparati all'Assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e – se stabilmente conviventi – i loro parenti e affini. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone per il fatto delle quali debba rispondere nonché per i danni derivanti da:

- conduzione dei locali di abitazione principale o saltuaria, delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati di superficie non superiore ad un ettaro, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali;
- proprietà ed uso di:
 - o velocipedi, anche a motore elettrico
 - o veicoli non a motore-
 - o golfcar
 - o veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui agli Artt. 122 e seguenti del D. lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private)
- proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 6,50;
- pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitate a livello professionistico; relativamente alla pratica del modellismo, sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
- attività del tempo libero quali bricolage, pesca, pratica di campeggio;
- detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- fatto degli addetti ai servizi domestici, baby sitter, badanti, portieri e giardinieri e persone alla pari, durante lo svolgimento delle loro mansioni;
- committenza di lavori di straordinaria manutenzione previsti ed in conformità al D.Lgs. 494/96 ed eventuali successive modifiche ed eventuali successive modifiche.

La garanzia opera anche per i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori solo in caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;

- proprietà ed uso di animali domestici, con l'esclusione dei cani delle seguenti razze e incroci di razze: american bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estreeilla, dogo argentino, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, pit bull, pit bull mastiff, pit bull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa inu; l'Assicurazione è valida anche per conto di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale.

Relativamente ai cani, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 250 per Sinistro;

- uso personale di cavalli ed altri animali da sella per diporto o a scopo ricreativo;
- da Incendio, Esplosione, Scoppio ed implosione di veicoli e/o natanti a motore, quando detti mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico.

Sono, altresì, compresi nell'Assicurazione, nei limiti del massimale per Sinistro indicato nella scheda di polizza e comunque con un limite massimo di Euro 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo e con uno Scoperto del 10 per cento per ogni Sinistro, i danni che derivino da:

- inquinamento accidentale, dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia; sono, in ogni caso, esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurazione è estesa, altresì, ai danni:

- ai veicoli o natanti di terzi in consegna o in custodia dell'Assicurato o detenuti a qualsiasi titolo, con una Franchigia di Euro 500 per Sinistro;
- alle cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, nei limiti del massimale per Sinistro indicato nella scheda di polizza e, comunque, con un limite massimo di Euro 500.000.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori per il fatto dei quali egli debba rispondere, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo, in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 144 del D lgs n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

Relativamente alla garanzia R.C.O., l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, così come previste dal D. lgs 276/03 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, all'attività di badante e di baby sitter, da persone alla pari, da portieri e giardinieri, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Dalla Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono esclusi:

- i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- le malattie professionali; - i danni da amianto;
- i danni derivanti da campi elettromagnetici.

Sono, inoltre, considerate terzi le persone della cui opera l'Assicurato si avvalga occasionalmente, limitatamente alle seguenti attività:

- servizi domestici;
- badanti;
- baby sitter;
- persone alla pari;
- portieri e giardinieri;

sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

L'Assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), restando inteso che il massimale per Sinistro rappresenta il limite globale di esposizione dell'Impresa, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), a deroga dell'Art. 13, vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi del mondo.

Relativamente alla -Responsabilità Civile della famiglia-, sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

1. da furto;

Condizioni di assicurazione

2. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia oppure detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici e per quanto previsto nell'Oggetto dell'assicurazione per i veicoli o natanti;
3. derivanti da:
 - navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. n.404/88 ed eventuali successive modifiche;
 - proprietà e uso di veicoli e natanti a motore, fatta eccezione per quelli previsti nell'Oggetto dell'Assicurazione;
 - circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta nell'Oggetto dell'assicurazione;
 - l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali professionali, agricole e di servizi;
 - l'esercizio dell'attività venatoria;
 - la proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
 - dalla proprietà di cavalli ed altri animali da sella;
4. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocato artificialmente.

CONDIZIONI / GARANZIE ACCESSORIE

GARANZIE AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI POLIZZA NELL'APPOSITO SPAZIO E SEMPRE CHE COSTITUISCANO ATTIVITA' SECONDARIE COSI' COME DISCIPLINATO DALLA LEGGE MONTANA

Definizione di attività secondarie (Legge provinciale per agevolare gli agricoltori di montagna)

Per attività secondarie si intendono tutte le attività che l'azienda agricola descritta nella scheda di polizza svolge al di fuori dell'attività agricola nel proprio interesse o nell'interesse di terzi.

Dette attività possono essere svolte esclusivamente con l'aiuto dei propri familiari o di personale ausiliario all'interno della struttura dell'azienda agricola compresi i relativi impianti, animali (anche cavalli) e/o le macchine.

A) AGRITURISMO

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile verso terzi, nei confronti dei clienti, derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività agrituristica e di accoglienza secondo la normativa provinciale vigente.

I clienti sono considerati terzi anche quando prestano la loro opera manuale all'interno dell'azienda a titolo gratuito e di cortesia. L'assicurazione vale anche per:

- i danni derivanti dallo svolgimento di attività ricreative, culturali a carattere non professionale e gestite e/o organizzate dall'azienda;
- i danni derivanti dalla vendita, smercio e/o somministrazione di prodotti agricoli direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa, purché le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile.

Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, purché tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna del prodotto e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'Assicurazione;

- i danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e non consegnate, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli Artt. 1783 e 1785bis del Codice

Condizioni di assicurazione

Civile verso i clienti della struttura agrituristica. Tali danni saranno indennizzati, per ogni cliente danneggiato, sino alla concorrenza di Euro 500, con uno Scoperto del 10 per cento per Sinistro con il minimo di Euro 250.

- i danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e consegnate, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile verso i clienti della struttura agrituristica. Tali danni saranno indennizzati, per ogni cliente danneggiato, sino alla concorrenza di Euro 1.500, con uno Scoperto del 10 per cento per Sinistro con il minimo di Euro 250.
- i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio dei seguenti impianti ed attrezzature sportive all'interno dell'azienda agrituristica: giochi per bambini, palestre, piscine, campi da tennis, campi da bocce, ubicati nell'azienda, nonché i danni derivanti dalle attività di tiro con l'arco di noleggio di biciclette/mountain bike e di passeggiate in carrozza /slitta trainate (per tale attività si intendono garantite le persone trasportate ad esclusione del conducente).

Sono esclusi:

- i danni derivanti dalla presenza di discoteche e night club che non siano riservati ad uso esclusivo dei clienti dell'Agriturismo;
- i danni derivanti dall'organizzazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici;
- i danni derivanti da responsabilità professionale inerente ad attività medico sanitarie;
- i danni derivanti da violazione di norme igieniche prescritte dalla legge o dalle competenti autorità; - i danni derivanti dall'esercizio di attività venatoria;
- i danni derivanti dall'organizzazione e realizzazione di gare e competizioni sportive in genere, nonché dall'esercizio di: alpinismo, arrampicata libera, sci alpinismo, discese lungo fiumi o torrenti, sport aerei in genere ed immersioni non in apnea;
- i danni derivanti dall'esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere, ad eccezione di quanto di seguito descritto.

B) ATTIVITA' EQUESTRE (GARANZIA OPERANTE A CONDIZIONE CHE SIA RICHIAMATA IN POLIZZA LA GARANZIA AGGIUNTIVA -AGRITURISMO-)

L'Assicurazione, a parziale deroga dell'Art. 12 punto 4 f), si estende all'esercizio di noleggio di cavalli di proprietà ai clienti della struttura agrituristica.

Tale garanzia si intende valida a condizione che vi sia presenza di personale qualificato incaricato dall'Assicurato ed è operante anche durante le passeggiate organizzate sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- i danni che gli utenti dei servizi inerenti alle attività equestri possano arrecarsi tra di loro;
- i rischi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni a carattere pubblico, gare e competizioni sportive;
- i danni alle coltivazioni;
- i danni alle persone che cavalcano gli animali e li conducono.

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile delle persone che con il consenso del proprietario hanno in uso i cavalli.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 250 per Sinistro e operante esclusivamente se il numero dei cavalli non è superiore a cinque. In difetto, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra tale numero e quello effettivo, entro comunque i limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza.

Condizioni di assicurazione

C) ATTIVITA' ARTIGIANALI E DI SERVIZIO

L'Assicurazione si intende estesa a tutte attività artigianali e di servizio (che non implicano l'apertura di una posizione autonoma alla Camera di Commercio) esercitate presso l'azienda agricola, nonché altre attività svolte al di fuori dell'Azienda, utilizzando le proprie macchine agricole con i relativi attrezzi accessori.

La garanzia è operante, altresì, per la responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di artigiano, trasportatore (con esclusione dell'attività di sgombero neve e/o spargimento sale, solo se effettuata con veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione obbligatoria di cui agli Artt. 122 e seguenti del D. lgs. n. 209/05 oppure se effettuata all'interno delle aree aeroportuali), prestatore di servizi (lavori a domicilio) compresi altri incarichi, secondo quanto previsto nell'ambito della -legge montana- in vigore (Berggesetz = legge provinciale dell'Alto Adige).

L'Assicurazione si intende estesa anche alla proprietà e alla gestione degli immobili inerenti tali attività, compresi i lavori di manutenzione ordinaria degli stessi, eseguiti in economia.

Si intendono escluse tutte la attività professionali, non rientranti nella definizione di "attività secondarie", nonché lavori di edilizia e di scavo con l'utilizzo di macchine operatrici.

Relativamente ai danni a cose, l'attività di sgombero neve e/o spargimento sale è prestata con una Franchigia di Euro 500 per ogni Sinistro.

D) FRANCHIGIA DI EURO 500.

Relativamente ad ogni danno a cose ed animali l'Assicurazione RCT è prestata con una Franchigia di Euro 500, invece di quella di Euro 250 indicata in polizza.

Restano ferme le eventuali franchigie superiori.

CONDIZIONI DI POLIZZA

INDICIZZAZIONE

Premesso che:

- con l'espressione -Indice- si intende l'indice mensile nazionale dei -Prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati- pubblicato dall'ISTAT;

- con l'espressione -Indice di riferimento annuale- si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio oppure il mese di decorrenza della polizza se la prima rata annuale non e' ancora scaduta;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio i massimali indicati nella scheda di polizza, i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti in Polizza nonché il Premio stesso si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

REDDITO AGRARIO

Il Contraente dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e /o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917/86 ed eventuali successive modifiche agli effetti delle Imposte Dirette.

Condizioni di assicurazione